



SPORTELLINO SICUREZZA

LA PROTEZIONE DI CHI LAVORA CON I VIDEOTERMINALI (VDT)

Cosa prevede il Decreto Legislativo 81/2008

Le norme contenute in questa nuova pubblicazione dello Sportello Sicurezza si applicano alle **attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali**.

Non si applicano, invece, ai lavoratori addetti ai posti di guida di veicoli o macchine; ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

DI COSA STIAMO PARLANDO (Articolo 173)

Il **videoterminale** è uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Il **posto di lavoro** è l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

Il **lavoratore** interessato è colui che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, **per almeno venti ore settimanali**, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

a rischio alto. Attualmente la formazione conseguita non ha una scadenza.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (Articolo 174)

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio (art. 28 D.Lgs 81 - Oggetto della valutazione dei rischi) analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Organizza e predispone i posti di lavoro (art. 173 D.Lgs 81), in conformità ai requisiti minimi.

QUALI SANZIONI PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE?

Per la violazione dei commi 2 e 3 dell' Art. 174 è previsto l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.

CGIL



n.2 maggio '19

CAUTION

CAUTION

LO SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO (Articolo 175)

1. Il lavoratore ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzia la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

QUALI SANZIONI PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE?

Per la violazione dei commi 1 e 3 dell'Art. 175 è previsto l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.

LA SORVEGLIANZA SANTARIA (Articolo 176)

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati (ai sensi dell'articolo 41, comma 6) con i giudizi di:
 - a) idoneità;
 - b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
 - c) inidoneità temporanea;
 - d) inidoneità permanente.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c (si tratta della visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

QUALI SANZIONI PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE?

Per la violazione dei commi 1, 3, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro; per la violazione del comma 6: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Articolo 177)

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, il datore di lavoro:
 - a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
 - 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - 3) la protezione degli occhi e della vista;
 - b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata (in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

QUALI SANZIONI PENALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro.

NOTA

Ricordiamo che i principali effetti sulla salute connessi con il lavoro di videoterminista sono:

AFFATICAMENTO VISIVO - ASTENOPIA

Dopo aver ricordato i sintomi (bruciore, bulbi oculari pesanti, fastidio alla luce, visione annebbiata, visione sfuocata, lacrimazione, ...), ricordiamo che le principali cause della sindrome da fatica visiva (o astenopia) sono:

- condizioni sfavorevoli di illuminazione ("luce diretta proveniente dalle finestre o da fonti artificiali non adeguatamente schermate; eccesso o insufficienza di illuminazione generale; presenza di riflessi da superfici lucide; presenza di superfici di colore estremo");
- impegno visivo ravvicinato e protratto ("distanza dagli occhi dell'oggetto inferiore ad un metro; oggetto fissato per lungo tempo");
- condizioni ambientali sfavorevoli ("inquinamento dell'aria indoor: fumo, polveri, emissioni da fotocopiatrici, emissioni di sostanze da rivestimenti ed arredi; secchezza dell'aria");
- utilizzo di schermi con caratteri poco nitidi, sfarfallanti e con contrasti troppo o poco marcati;
- difetti visivi non corretti o mal corretti; strabismi manifesti o latenti.

I DISTURBI MUSCOLO -SCHELETRICI

Spesso conseguenza della degenerazione dei dischi della colonna vertebrale, dell'affaticamento muscolare o dell'infiammazione delle strutture tendinee, questi disturbi possono dipendere da diverse cause. Ad esempio:

- posizioni di lavoro inadeguate per l'errata scelta e disposizione degli arredi e del VDT;
- posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati anche in presenza di posti di lavoro ben strutturati;
- movimenti rapidi e ripetitivi delle mani: digitazione o uso del mouse per lunghi periodi.

DI SEGUITO ALCUNI CONSIGLI PER LIMITARE I RISCHI CHE ABBIAMO EVIDENZIATO:

- eliminare abbagliamenti diretti, riflessi o contrasti eccessivi;
- schermare le finestre e le fonti di luce artificiale;
- usare arredi con superfici non lucide e con colori non estremi (bianchi e/o neri);
- porre i VDT a 90° rispetto alle finestre (finestra sul fianco);
- tenere una corretta posizione del corpo;
- evitare di rimanere per lunghi tempi nella medesima posizione;
- alternare il lavoro al VDT con altri lavori.

Nella sede CGIL di via Garibaldi 3 a Bergamo è attivo lo

SPORTELLINO SICUREZZA CGIL

dedicato ai rappresentanti sindacali nelle aziende della bergamasca (RLS), ai lavoratori e ai funzionari sindacali che ne avessero bisogno.

È APERTO OGNI LUNEDÌ DALLE 14.30 ALLE 18.00, AL SECONDO PIANO.

Per informazioni: LUIGI VOLPI, RLST

tel. 035.3594278 - luigi.volpi@cgil.lombardia.it